

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 8

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

**d’iniziativa dei senatori DEMASI, COZZOLINO, PONTONE,  
FLORINO, SPECCHIA, MASSUCCO, CURTO, MUGNAI,  
SEMERARO, BONATESTA, CONSOLO, BONGIORNO, MENARDI  
e VALDITARA**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2001

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle  
cause dell’incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001  
nel comune di San Gregorio Magno

ONOREVOLI SENATORI. – I problemi dell’organizzazione dei servizi sanitari in provincia di Salerno e, in particolare, nella Azienda sanitaria locale SA/2, sono una eredità delle passate gestioni alla quale i direttori generali, nominati dopo la riforma del Servizio sanitario, ed i loro più diretti collaboratori, non hanno mai posto mano con la determinazione che la situazione richiedeva.

La cronca di questi ultimi anni è stata costellata di notizie di malasànità che hanno in-

crinato la fiducia nei confronti dell’offerta pubblica di salute; ai suggerimenti e alle denunce, provenienti da tutti i settori, non sono mai seguite iniziative concrete.

La tragedia della notte del 15 dicembre 2001 a S. Gregorio Magno (Salerno), è la conseguenza di questo comportamento nei confronti del quale si rendono necessari accertamenti che scongiurino il pericolo della perdita di altre vite umane per negligenza, imperizia o disorganizzazione.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione e funzioni della Commissione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi nella notte tra il 15 e 16 dicembre 2001 nei prefabbricati destinati all'accoglienza dei portatori di *handicap* e sulle cause dei ritardi della riorganizzazione e dell'adeguamento dei servizi ospedalieri e sul territorio forniti dalla Azienda sanitaria locale (ASL) SA/2.

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare le responsabilità di amministratori locali, operatori sanitari e parasanitari, rappresentanti del distretto sanitario e della ASL SA/2, nonché di quanti altri – a qualsiasi titolo – abbiano concorso alla creazione delle condizioni che hanno favorito lo sviluppo dell'incendio di cui al comma 1 ed il tragico bilancio di vittime che ne è seguito;

b) accertare lo stato di applicazione delle norme vigenti in materia di assistenza ai disabili ed – in particolare – ai portatori di *handicap* mentali, da parte della ASL SA/2 e, per quanto di competenza, della regione Campania;

c) accertare lo stato dei progetti di riqualificazione ospedaliera e del territorio della provincia di Salerno, la destinazione dei fondi assegnati a tali scopi e l'effettivo impiego di essi in opere migliorative;

d) accertare l'esistenza di disposizioni impartite dalla regione Campania o da altre istituzioni a seguito di accertata inidoneità e mancanza di sicurezza delle strutture utiliz-

zate per l'assistenza ai degenti e lungodegenti affetti da patologie mentali;

e) svolgere indagini per accertare la qualità ed il tipo di assistenza assicurata ai ricoverati nella notte tra il 15 ed il 16 dicembre 2001 nei prefabbricati di S. Gregorio Magno, nonché il grado di qualificazione del personale assegnato ai turni notturni e diurni dal responsabile della struttura;

f) proporre soluzioni legislative ed amministrative ritenute necessarie per una più corretta ed incisiva iniziativa delle regioni e degli enti locali finalizzata alla rimozione di tutte le cause di disfunzioni dei servizi sanitari sui territori di competenza delle ASL.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi sessanta giorni.

4. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

## Art. 2.

### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da quindici senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

## Art. 3.

### *(Testimonianze)*

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

## Art. 4.

*(Acquisizione di atti e documenti)*

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad indagini ed inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione, in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

## Art. 5.

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di in-

chiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi, per l'espletamento delle indagini e per ogni altro atto di sua competenza, secondo le indicazioni del regolamento di cui al comma 1, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. La Commissione può avvalersi, altresì, della collaborazione di personale particolarmente qualificato ed esperto delle diverse discipline, nella qualità di consulenti, ai quali possono essere delegati singoli atti o specifiche «inchieste», con il compito di riferire alla Commissione stessa.

6. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.





